



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**dott. Parente Giampaolo**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>48</b>	<b>29/05/2020</b>	<b>17</b>	<b>6</b>

Oggetto:

***D.lgs 152/06 Titolo III Bis- Rinnovo Autorizzazione integrata ambientale. Ditta Martini Spa  
esercitante l'attivita' di "Produzione mangimi", rientrante nel cod.IPPC 6.4b2), con opificio sito  
in via Corte Nocera -San Salvatore Telesino (BN)***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R.C. n° 478 del'10/09/12 e smi e modificata dalla D.G.R. n. 619/2016 nonché la D.G.R. n. 249 del 03 maggio 2017 e il D.P.G.R. n° 194 del 11/05/17 di conferimento dell'incarico dirigenziale presso la U.O.D. n° 12 " Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti

### PREMESSO

**CHE** alla ditta MARTINI S.p.A legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*(FC), è stata rilasciata con DD n.113 del 23.09.2009, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi ex D. lgs 59/05,per l'impianto di "Produzione mangimi" rientrante nel cod.IPPC 6.4b,per l'impianto ubicato in loc.Corte Nocera snc –San Salvatore T.(BN);

**CHE** con Decreto Dirigenziale n. 253 del 17.12.2015, alla Martini S.p.a. è stata autorizzata la modifica non sostanziale dell'impianto ;

**CHE** la lett .b) del comma 3 dell'art. 29octies del D.lgs 152/06 prevede che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari, deve essere effettuato quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA ,o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

**CHE** con nota prot. 822283 del 28.12.2018, è stato comunicato l'avvio del procedimento del riesame con valenza di rinnovo ai sensi del comma 5 dell'art. 29octies, assegnando un termine di 150 gg per la presentazione della documentazione necessaria;

**CHE** con nota prot.266136 del 29.04.2019, come richiesto dalla ditta, i termini di cui sopra sono stati prorogati di 90gg;

**CHE** la Ditta Martini S.p.a, legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*, con sede legale in via Emilia 2614-Budrio di Longiano (FC) e opificio sito in località Corte Nocera snc –San Salvatore Telesino (BN),in data 11.7.2019, con nota acquisita al prot. 443824 del 12.7.2019, ha presentato istanza di riesame con valenza di rinnovo per l'attività di "Produzione mangimi", rientrante nel cod.IPPC 6.4 b(2) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii:

**CHE** con nota prot.471935 del 26.07.2019 la documentazione relativa all'istanza di riesame con valenza di rinnovo acquisita al prot. 443824 del 12.7.2019, è stata trasmessa a tutti gli Enti interessati e all'Università del Sannio per la redazione del rapporto tecnico istruttorio;

**CHE** MARTINI s.p.a ha allegato all'istanza la dichiarazione asseverata del calcolo analitico delle spese istruttorie e la ricevuta di versamento pari a euro 5.500,00;

**CHE** in data 26.07. 2019, è stato pubblicato sul sito Web della UOD l'avviso ai sensi dell'art.29quater comma 3 del D.lgs 152/06 che tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 ed ai commi 3 e 4 dell'art.8 della L.241/90;

**CHE** al termine di trenta giorni, previsti per la consultazione del progetto presso l'UOD Autorizzazione e Rifiuti di Benevento, ai sensi dell'art.29 quater comma 4 del D.lgs 152/06, non sono pervenute osservazioni;

### **PRESO ATTO:**

**CHE** l'Università degli Studi del Sannio ai sensi della convenzione stipulata con l'A.G.C. 05 – ora Direzione Generale ciclo integrato delle acque e dei rifiuti valutazioni e autorizzazioni ambientali– fornisce assistenza tecnica a questa UOD nelle istruttorie delle pratiche di AIA;

**CHE** in data 19.09.2019 è stato acquisito, al prot. 558819, il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio;

**CHE** il giorno 18.10.2019, si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., convocata con nota prot. n. 568778 del 25/09/2019, alla quale hanno partecipato li rappresentante dell'Università del Sannio e il rappresentante della Ditta, mentre sono risultati assenti i rappresentanti della Provincia di Benevento, del Comune di San Salvatore Telesino, dell'ASLBN1 e dell'ARPAC che ha fatto pervenire copia informale del proprio parere. Nella suddetta seduta è stato preso atto della richiesta di documentazione ritenuta necessaria dall'ARPAC e dall'Università del Sannio;

**CHE** l'ARPAC ha formalizzato il proprio parere con nota 61999 del 22.10.2019, acquisita al prot. 639055 del 23.10.2019;

**CHE** in data 20.11.2019 è stata acquisita al prot. 702738 la documentazione integrativa;

**CHE** con nota prot. 741761 del 5.12.2019 è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi per il 13.1.2020;

**CHE** la Martini S.p.a. con nota acquisita al prot. 789786 del 31.12.2020 ,ha presentato la documentazione relativa ad una modifica non sostanziale, richiedendo di inserire la stessa nel procedimento di rinnovo dell'AIA in itinere;

**CHE**, con nota prot. 8232 del 8.1.2020, la suddetta documentazione è stata trasmessa agli Enti interessati;

**CHE**, a seguito di richiesta dell'ARPAC, con nota prot. 16253 del 10.1.2020 la Conferenza di Servizi convocata per il 13.1.2020 è stata rinviata;

**CHE**, in considerazione che sulla G.U.E n.313/60 del 4.12.2019, sono state pubblicate le BAT Conclusioni relative all'attività 6.4b) esercitata dalla Martini S.p.a, con la suddetta nota prot. 16253 del 10.1.2020, è stato richiesto alla stessa di trasmettere la documentazione aggiornata in base alle BAT Conclusioni pubblicate;

**CHE** in data 29.01.2020 è stata acquisita al prot.59444 la documentazione di cui sopra;

**CHE** in data 19.02.2020 è stato acquisito al prot. 107717 il rapporto tecnico istruttorio dell'Università del Sannio, prot. 3114 del 19.2.2020;

**CHE** il giorno 24.02.2020 si è tenuta la seconda e conclusiva seduta della Conferenza di Servizi, regolarmente convocata con nota prot. n.74771 del 05.02.2020, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90 e s.m.i. a cui ha partecipato il rappresentante dell'ASLBN1, dell'Università degli Studi del Sannio e della ditta, mentre risultavano assenti i rappresentanti del Comune di San Salvatore Telesino, della Provincia di Benevento e dell'ARPAC che con nota prot.118976 del 24.2.2020 ha espresso il parere di competenza ;

**CHE** nella suddetta seduta:

- il rappresentante dell'Università ha illustrato il rapporto tecnico istruttorio dal quale si evince che la documentazione è correttamente strutturata, ma, al fine dell'espressione del parere favorevole, necessita chiarire alcune perplessità relative alla scheda D;
- l'ASL BN1 ha espresso per quanto di competenza, parere favorevole;
- la ditta, così come rappresentata, chiarisce le perplessità evidenziate dall'Università del Sannio in merito alla scheda D e si è impegnata a trasmettere, entro 30gg, relazione in merito, nonché il PMC e la scheda Ebis aggiornata con quanto richiesto dall'ARPAC;
- l'ARPAC ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

## **A.MATRICE ARIA**

### **-Emissioni in atmosfera**

**1.** apporre su tutti i silos un'etichetta inamovibile riportante:

- una sigla composta dalla lettera S e da un numero progressivo(S1,S2,S3...);
- la tipologia di sostanza/materia contenuta in essi;

**2.** i silos utilizzati per lo stoccaggio dei materiali vegetali sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1, art.272 (impianti e attività in deroga) lettera m), allegato IV, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.(Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non sono sottoposti alla presente autorizzazione. Ad ogni modo, relativamente agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare le emissioni di polveri nella fase di carico e scarico dei mangimi nei suddetti silos, effettuare le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto(ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato, oppure, in alternativa, presidiare gli sfiati con idonei sistemi di abbattimento, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.243 dell'8.05.2015-Silos per lo stoccaggio di materiali pulverulenti (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5 agosto 1992 n.4102), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

**3.** relativamente ai silos e agli impianti di abbattimento, rispettare quanto previsto dalla DGR di Giunta Regionale n.243 dell'8.05.2015-Silos per lo stoccaggio di materiali pulverulenti (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5 agosto 1992 n.4102),;

**4.** relativamente ai due impianti di combustione uguali (Punti di emissione E6 ed E7-centrale termica), ciascuno con potenza termica nominale pari a 2326 e alimentati a gas metano, nel prendere atto del non possibile convogliamento a un solo punto di emissione, per ragioni tecniche, come riportato al punto 2.1.3, pag 7 della relazione contenente i chiarimenti richiesti, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione del valore di emissione(sommatoria delle due emissioni) così come previsto dal comma 4, art.270, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**5.** dotare gli impianti termici di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, così come previsto dall'art.294 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**6.** i riferimenti normativi indicati nella pag.1 della scheda L Emissioni in atmosfera non sono corretti, pertanto, utilizzare come riferimento il D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. A tal proposito, si precisa che il

gruppo elettrogeno di 200Kw alimentato a gasolio, anche se compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272 (impianti ed attività in deroga) lettera bb) dell'allegato IV, parte I, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente autorizzazione, va elencato e nominato con una sigla all'interno della predetta scheda L.A tale emissione si applicano comunque, senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, relativamente ai parametri sotto indicati, i seguenti valori di emissione:

- polveri: 70mg/Nmc (punto 12, parte 3 della DGRC n.4102/92);

- ossidi di azoto (NOx): 500mg/Nmc (Punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii);

- ossido di zolfo (SOx): 1700 mg/Nmc (tale valore limite di emissione, come riportato al punto 1.2, parte III, allegato I alla parte quinta del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii, si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%);

**7.** relativamente al suddetto gruppo elettrogeno, rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.2 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi), allegato II del D.lgs 183/2017, a partire dalle date previste dal comma 5 dell'art.273.bis (medi impianti di combustione) del medesimo Decreto;

**8.** effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;

**9.** relativamente al combustibile gasolio, utilizzato per il gruppo elettrogeno e per autotrazione interna dei mezzi non targati, rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili), parte II, sezione 1, paragrafo 1 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;

**10.** osservare la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni, così come indicato nel manuale d'uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi;

**11.** rispettare i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine) emessi dall'AGCIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientrano tra le competenze di questo Ufficio;

**12.** aggiornare con i nuovi punti di emissione il registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e il registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii, con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;

**13.** posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini rispettando le norme tecniche di riferimento, e renderli facilmente accessibili al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

**14.** apporre sui camini, in prossimità del tronchetto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione del punto di emissione e il diametro del condotto;

**15.** al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiere, passerelle con presidiato, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc.); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

**16.** i metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare:

- relativamente al parametro polveri totali utilizzare come riferimento la norma UNI EN 13284-1:2017 che sostituisce la UNI 10263:1993 che a sua volta sostituisce i M.U.402 e 494;
- relativamente alla determinazione della temperatura, velocità e portata dei flussigassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma tecnica UNI EN ISO 16911:20123, entrata in vigore il 16.5.2013, che sostituisce la norma UNI 10169:2001;
- relativamente alla determinazione dell'umidità utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2006.

**BAT (Best Available Techniques)-Decisione di esecuzione(UE) 2019/2031 della Commissione del 12**

**novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti, delle bevande e del latte, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:**

**17.** come previsto dalla BAT 6 n.5 effettuare il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera con frequenza annuale;

**18.** in merito ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di macinazione (BAT n.17) considerare 10mg/nmc come media del periodo di campionamento;

**19.** in merito ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di cubettatura e raffreddamento del pellet (BAT n.17) considerare 20mg/Nmc come media del periodo di campionamento;

**20.** per il campionamento dei parametri da monitorare, effettuare almeno 3 prelievi consecutivi, rappresentativi di almeno 30 minuti di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose (il limite di emissione si intende rispettato quando risulta inferiore la media aritmetica dei valori di analisi di 3 campioni), così come indicato a pag.5 del suddetto documento (Considerazioni generali-livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili BAT-AEL per le emissioni in atmosfera);

**21.** così come previsto dalle BAT conclusive (Considerazioni generali-Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili BAT-AEL per le emissioni in atmosfera) e dalla parte V del decreto L.gs 152/06 e ss.mm.ii., relativamente alla condizione di normalizzazione dei risultati, le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- temperatura: 273,15K;
- pressione: 101,3kPascal;
- gas secco;
- il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E_R = [(21 - O_{2R}) / (21 - O_{2M})] \times E_M$$

Dove

- $E_R$  = concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno  $O_{2R}$
- $E_M$  = concentrazione misurata;
- $O_{2R}$  = tenore di ossigeno di riferimento;
- $O_{2M}$  = tenore di ossigeno misurato.

**Piano di monitoraggio e controllo (PMC):**

**22.** prevedere per le emissioni E1, E4, E9, E10, E11, E12, E13, E15, E16, E17 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (polveri) e il rispetto del relativo limite di emissione:

**Punti di emissione :-E1** (scarico n.7 silos integratori: silos n. 31 e 33-Fosfato, silo 32-calcio fine, silo n.34-sodio solfato, silo n.35-Misto siero e Yogurt, silo n.36-Soia concentrata con OGM, silo n.37-Metionina in polvere); **-E4** (Melassatura); **E9** (Semolatrice linea gritz); **E10 ed E11** (Tavole densiometriche linea Gritz); **E12** (Pulitura mais linea Gritz); **E13** (Movimentazione pneumatica linea Gritz); **E15 ed E16** (Melassatura e mescola); **E17** (Contenitore B12 e aggiunte manuali).

Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nmc)	Riferimento normativo
Polveri	20	Punto 1, lettera a) parte 3 della DGRC n.4102/92 e ss.mm.ii

**23.** prevedere per le emissioni E2 ed E3 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri) e il rispetto del relativo limite di emissione

**Punti di emissione :-E2 ed E3 (macinazione)**

Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nmc)	Riferimento normativo
Polveri	10	BAT17,tabella 4 della decisione di esecuzione (UE) 2029/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili(BAT) per le industrie degli alimenti delle bevande e del latte,ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

24. in considerazione delle BAT conclusive di Settore,prevedere per le emissioni E5,E8,ed E14 soltanto il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante(Polveri) e il rispetto del relativo limita di emissione:

**Punti di emissione :-E5, E8 ed E14 –Cubettatrice e raffreddamento pellet n.1, 2 e 3**

Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nmc)	Riferimento normativo
Polveri	20	BAT17,tabella 4 della decisione di esecuzione (UE) 2029/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili(BAT) per le industrie degli alimenti delle bevande e del latte,ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

25. prevedere per le emissioni E6 ed E7 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante(polveri e il rispetto del relativo limite di emissione:

**Punti di emissione E6 ed E7 –Centrale Termica (1)-impianti di combustione ciascuno con potenza termica nominale pari a 2326 kw (PTN totale pari a 4,652 Mw) alimentati a metano.**

Parametri	Valore limite di emissione (mg/Nmc)	Riferimento normativo
NOx(espresso come NO2)	250	Punto 12, parte 3 della DGRC n.4102/92

**I valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo(SO2) si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile metano**

(1) Considerare tali impianti come unico impianto ai fini della determinazione del valore limite di emissione(sommatoria delle due emissioni),così come previsto dal comma 4,art.270,parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii."Valore di emissione riferito a un contenuto di ossigeno del 3%

26.i suddetti impianti di combustione(Punti di emissione E6ed E7-Centrale termica)ciascuno con

potenza termica pari a 2326 alimentati a gas metano rispettano la definizione di medio impianto di combustione (impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 Mw e inferiore a 50Mw) riportata al punto 1, comma 4, art.1 del D.lgs 183/17. In particolare, trattasi di medio impianto di combustione esistente e, pertanto, rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) allegato II del D.lgs 183/17, a partire dalle date previste dal punto 5 dell'art.273/bis (Medi impianti di combustione) del medesimo Decreto. Ad ogni modo, sostituire, per tali medi impianti termici, i registri previsti ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte V del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii. con l'archiviazione prevista al punto 5-bis2, allegato VI, parte V del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;

**27.** l'impianto di combustione (Punto di emissione E/bis-Produzione acqua calda di processo) con potenza termica nominale pari a 349kw alimentato a gas metano è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272 (impianti ed attività in deroga) lettera dd), dell'allegato IV, parte I del D.lgs 152/06, parte V (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente autorizzazione. A tale emissione si applica comunque, relativamente al parametro NOx (espresso come NO2), il valore di emissione di 250mg/Nmc, riportato al punto 12, parte 3 della DGRC n.4102/92 (i valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo SO2 si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile metano), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

**28.** prevedere nel PMC per le emissioni convogliate in atmosfera, una frequenza annuale dei campionamenti in autocontrollo per un totale di interventi nel periodo di validità del piano pari a 10 e una frequenza biennale dei campionamenti e analisi da parte dell'Ente di controllo, per un totale di interventi nel periodo di validità del piano pari a 5;

**29.** trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno con le risultanze del PMC relative all'anno precedente i certificati di taratura della strumentazione utilizzata per i campionamenti delle emissioni in atmosfera e i rapporti di prova riportanti le seguenti informazioni:

- Caratteristiche di conformità dei punti di prelievo alle norme tecniche di riferimento;
- Potenza termica nominale (MW) dei medi impianti di combustione utilizzati nel ciclo produttivo e la tipologia di combustibile utilizzato;
- Per gli impianti di combustione, la % di ossigeno misurata e la correzione effettuata utilizzando la % di ossigeno di riferimento;
- Per gli impianti di combustione, la % di ossigeno misurata e la correzione effettuata utilizzando la % di ossigeno di riferimento;

**30.** alla luce di tutto quanto sopra riportato provvedere a inviare all'Autorità e al Dipartimento ARPAC di Benevento la documentazione aggiornata con quanto sopra prescritto (tale prescrizione è vincolante ai fini del presente parere favorevole);

## **B-COMPONENTE RUMORE**

**31.** sono state recepite le indicazioni contenute nella Nota ARPAC prot. 2019.0639055 del 23.10.19;

## **C-MATRICE RIFIUTI**

**32.** salvo diversa indicazione prescrittivi dell'A.C. legata a proprie valutazioni procedurali, prevedere, in caso di cessazione definitiva dell'attività, di presentare, preventivamente e in termine congruo un piano di smantellamento e anche un piano preliminare di indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla-osta o parere all'Autorità competente;

**33.** relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n.386 del 20.07.16, pubblicata sul BURC n.50 del 25.07.2016 e s.m.i., ovviamente con riferimento alla sola parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. Rispettare le capacità di deposito massimo dichiarate nella scheda I e le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;

**34.** si ritiene necessario che, se occasionalmente si potranno produrre rifiuti di altra tipologia, comunque, gli stessi dovranno essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, ma dovranno essere oggetto di comunicazione all'A.C. (integrando la scheda I e la relativa planimetria);

**35.** prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi

- atti ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);
- 36.** prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possono produrre colaticci;
- 37.** prevedere il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquide al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'Attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella tab. 2.1.5 del report annuale);
- 38.** si rimanda alla Regione Campania per le determinazioni relativamente a quanto previsto dall'art. 29sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i., come modificato dall'art. 7, comma 5, d.lgs 46 del 2014, per il quale è necessario che la ditta presenti una relazione in base alla quale si programmino specifici controlli almeno una volta ogni cinque anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli;
- 39.** prevedere la completa compilazione nel report annuale di cui al DD n. 95/2018 delle tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili) e Tab. 2.1.5. Per la Tabella 1.9.2 si rinvia alle determinazioni dell'A.C. come indicato al punto precedente;
- 40.** per i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati a cadenza massima annuale, ai sensi della parte quarta del d.lgs 152/06, come modificata dalla legge 11.08.2014 n. 116 di conversione del D.lgs 14.6.14, n. 91, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;

#### **D. MATRICE ACQUA**

- 41.** garantire una costante pulizia ed idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione e manutenzione che dovranno essere accessibili in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti;
- 42.** con idonea periodicità effettuare adeguati controlli all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (in particolare spurghi di vasche e filtri);
- 43.** consentire agli Enti preposti al controllo l'accesso ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 44.** evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in catodi fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti;
- 45.** comunicare agli Enti di competenza ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- 46.** mantenere sempre efficiente il sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto o in caso di emergenza che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione;
- 47.** prevedere un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di accidentali sversamenti ovvero prevedere la sistematica pulizia degli stessi successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione;
- 48.** L'ARPAC effettuerà i campionamenti inquinanti tabella C9 in acqua con frequenza annuale, pertanto è necessario modificare la tabella D3-attività a carico dell'Ente di controllo.

**CHE** nella suddetta seduta della C.d.S del 24.02.2020, il Presidente, prendendo atto del parere favorevole dell'ARPAC, dell'ASBN1 ed acquisito l'assenso, ai sensi del comma 7 dell'art. 14ter della L. 241/90 della Provincia di Benevento e del Comune di San Salvatore T., risultati assenti alle sedute delle Conferenze di Servizi, ha chiuso i lavori, subordinando l'adozione del provvedimento finale alla ricezione del parere definitivo dell'Università del Sannio;

**CHE** in data 16.03.2020 è stata acquisita al prot. 164220, la documentazione prodotta dalla Ditta Martini spa, richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 24.2.2020, che in data 26.3.2020 è stata trasmessa all'Università del Sannio al fine della redazione del rapporto tecnico istruttorio definitivo, e per conoscenza agli Enti Interessati.

**CHE** in data 17.04.2020 è stato acquisito al prot. 195043, il rapporto tecnico istruttorio definitivo



dell'Università del Sannio con cui la stessa esprime parere favorevole, richiamando l'attenzione in merito all'impegno all'adozione di un SGA "non standardizzato";

**CHE** la ditta ha, altresì, prodotto, unitamente al progetto de quo, la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del D.M. 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art. 5 comma 1 lettera v-bis del Dlgs.152/2006, nelle cui conclusioni è indicato che " Vista la natura dell'insediamento, le attività su di esso esercitate e l'attenta gestione degli aspetti ambientali sopra esposta, si osserva che il sito di pertinenza, allo stato attuale, non abbia subito fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Pertanto, in virtù del tipo di gestione delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate e alla luce della valutazione sopra esposta, si ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redigere la relazione di riferimento di cui all'art 5 comma1 del D. lgs 152/2006".

#### **TENUTO CONTO**

A) delle indicazioni/prescrizioni dell'ARPAC contenute nel parere prot. 11723 del 24.02.2020, acquisito al prot.118976 del 24.2.2020;

C)del rapporto tecnico istruttorio favorevole dell'Università del Sannio prot. prot.6362 del 16.04.2020 acquisito, al prot.195043 del 17.04.2020 , che quale **allegato 3** è parte integrante del presente atto;

#### **CONSIDERATO:**

**CHE** la ditta in data 16.3.2020, con nota acquisita al prot. 164220,ha trasmesso,tra l'altro, il Piano di monitoraggio e controllo e la scheda Ebis aggiornata con le indicazione dell'ARPAC di cui al parere prot.11723 del 24.2.2020;

**CHE**, a norma dell'art. 29 quater, comma 11 del D.Lgs. 152/2006, l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento, sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del suddetto decreto, ed in particolare :

D) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto);

DI) Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza);

**CHE** sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n.313/60 del 4.12.2019 le Bat Conclusion per le industrie degli alimenti ,di cui Decisione di esecuzione (UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019;

#### **RITENUTO:**

**CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per rinnovare l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 152/2006, titolo III bis e ss.mm.ii., alla MARTINI s.p.a., con sede legale via Emilia 2614 - Budrio di Longiano (FC),e produttiva nel Comune di San Salvatore Telesino (BN) località Corte Nocera snc, in cui si effettua l'attività di" Produzione Mangimi" rientrante nel punto 6.4b dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e s.m.i

#### **VISTI:**

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.06 e s.m.i .recante "Norme in materia ambientale", parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A., contenuta nel D.Lgs. 59/05;
- il D.M. 24.04.08, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs152/06 Titolo IIIbis;
- il DM 58 del 6.3.17, con cui disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 152/06;
- la nota prot.2017/370651 del 25.5.2017 della Direzione Generale Ambiente ed Ecosistema con cui viene precisato che, nelle more dell'adeguamento tariffario da parte della Regione Campania al D.M. n.58/2017 ,dovranno essere applicate le tariffe previste dal DD n.925/2016;
- la convenzione stipulata tra l'Università del Sannio, e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema
- il DM 272 del 13 /11 /2014, recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v.bis, del D.Lgs. 152/06;
- la L. 241/90 e ss.mm.ii.
- La DGRC n.925 del 6.12.2016;

#### **TENUTO CONTO**

della dichiarazione sull' assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 comma 2 del DPR 62/13, unitamente al responsabile del procedimento;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dr.ssa Grazia Rosella, e del rapporto tecnico istruttorio redatto dall'Università del Sannio e del parere ARPAC, e dei pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutiche ed essenziali all'esercizio dell'attività.

### **DECRETA**

per quanto espresso in premessa, che qui si intende di seguito integralmente trascritto e riportato:

**di rinnovare** alla MARTINI s.p.a., legale rappresentante e gestore \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OM, con sede legale via Emilia 2614- Budrio di Longiano(FC) e sede produttiva nel di Comune di San Salvatore Telesino (BN -loc.Corte Nocera snc, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività di "Produzione mangimi" rientrante nel cod.IPPC 6.4.b(2) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/06 e con le seguenti prescrizioni:

#### **A.MATRICE ARIA**

##### **-Emissioni in atmosfera**

**1.** apporre su tutti i silos un'etichetta inamovibile riportante:

- una sigla composta dalla lettera S e da un numero progressivo(S1,S2,S3...);
- la tipologia di sostanza/materia contenuta in essi;

**2.** i silos utilizzati per lo stoccaggio dei materiali vegetali sono compresi tra gli impianti previsti al comma 1,art.272 (impianti e attività in deroga) lettera m),allegato IV,partel, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.(Attività a inquinamento scarsamente rilevante) e,per tanto,non sono sottoposti alla presente autorizzazione. Ad ogni modo, relativamente agli accorgimenti impiantistici da attuare per limitare le emissioni di polveri nella fase di carico e scarico dei mangimi nei suddetti silos,effettuare le operazioni di carico dei silos con mezzi dotati di sistemi di recupero dell'aeriforme di trasporto(ciclo chiuso) e fornire idonea dichiarazione attestante l'effettuazione delle operazioni stesse in conformità a quanto sopra precisato,oppure, in alternativa,presidiare gli sfiati con idonei sistemi di abbattimento,così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n.243 dell'8.05.2015-Silos per lo stoccaggio di materiali pulverulenti (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5 agosto 1992 n.4102),senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

**3.** relativamente ai silos e agli impianti di abbattimento,rispettare quanto previsto dalla DGR di Giunta Regionale n.243 dell'8.05.2015-Silos per lo stoccaggio di materiali pulverulenti (revisione ed aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla DGR 5 agosto 1992 n.4102);

**4.** relativamente ai due impianti di combustione uguali (Punti di emissione E6 ed E7-centrale termica),ciascuno con potenza termica nominale pari a 2326 e alimentati a gas metano,nel prendere atto del non possibile convogliamento a un solo punto di emissione,per ragioni tecniche,come riportato al punto 2.1.3,pag 7 della relazione contenente i chiarimenti richiesti,considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione del valore di emissione(sommatoria delle due emissioni) così come previsto dal comma 4, art.270, parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii;

**5.** dotare gli impianti termici di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile al fine di ottimizzare il rendimento di combustione,così come previsto dall'art.294 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;

**6.** rispettare per le emissioni prodotte dal camino E18 (gruppo elettrogeno 200kw alimentato a gasolio), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici,relativamente ai parametri sotto indicati,i seguenti valori di emissione:

- polveri: 70mg/Nmc (punto 12,parte 3 della DGRC n.4102/92);

-ossidi di azoto (NOx):500mg/Nmc (Punto 1.2,parte III,allegato I alla parte quinta del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;

-ossido di zolfo (SOx): 1700 mg/Nmc (tale valore limite di emissione,come riportato al punto 1.2,parte III,allegato I alla parte quinta del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii,si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore all'1%);

**7.**relativamente al suddetto gruppo elettrogeno,rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.2 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi),allegato II del D.lgs 183/2017,a partire dalle date previste dal comma 5 dell'art.273.bis(medi impianti di combustione)del medesimo Decreto;

**8.** effettuare un idoneo stoccaggio delle materie prime secondo quanto previsto nelle schede di sicurezza;

**9.**relativamente al combustibile gasolio,utilizzato per il gruppo elettrogeno e per autotrazione interna dei mezzi non targati, rispettare le caratteristiche indicate nell'allegato X (Disciplina dei combustibili),parte II,sezione 1,paragrafo 1 del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii e tenere a disposizione degli organi di controllo la

documentazione attestante il rispetto di quanto su riportato;

**10.**osservare la frequenza delle manutenzioni degli impianti di abbattimento delle emissioni,così come indicato nel manuale d'uso e di manutenzione dalle ditte costruttrici degli stessi;

**11.**rispettare i TLV/TWA(limiti su 8 ore) e TLV/STEL(limiti a breve termine) emessi dall'AGCIH,previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientrano tra le competenze di questo Ufficio;

**12.**aggiornare con i nuovi punti di emissione il registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo,al quale devono essere allegati i certificati analitici,e il registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (registrare le caratteristiche di funzionamento,ogni interruzione del normale funzionamento,le manutenzioni ordinarie e straordinarie,i guasti,i malfunzionamenti),secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8,allegato VI,parte quinta del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.,con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento.Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni;

**13.**posizionare correttamente i tronchetti di prelievo dei camini rispettando le norme tecniche di riferimento,e renderli facilmente accessibili al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera,rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;

**14.**apporre sui camini,in prossimità del tronchetto di prelievo,un'etichetta inamovibile riportante la denominazione del punto di emissione e il diametro del condotto;

**15.**al fine di favorire la dispersione delle emissioni,la direzione del loro flusso allo sbocco dei camini deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri(è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri,ciminiere, passerelle con presidiato,scalette,tubazioni,ecc.ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici,mense ecc.);i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento,devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;

**16.**i metodi di prelievo e analisi delle emissioni,nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti,dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia.In particolare:

- relativamente al parametro polveri totali utilizzare come riferimento la norma UNI EN 13284-1:2017 che sostituisce la UNI10263:1993 che a sua volta sostituisce i M.U.402 e 494;
- relativamente alla determinazione della temperatura velocità e portata dei flussigassosi convogliati,utilizzare come riferimento la norma tecnica UNI EN ISO16911:20123,entrata in vigore il 16.5.2013,che sostituisce la norma UNI10169:2001;
- relativamente alla determinazione dell'umidità utilizzare come riferimento la norma UNI EN14790:2006.

**BAT (Best Available Techniques)-Decisione di esecuzione(UE) 2019/2031 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per le industrie degli alimenti,delle bevande e del latte,ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio:**

**17.**come previsto dalla BAT 6 n.5 effettuare il monitoraggio delle emissioni convogliate in atmosfera con frequenza annuale;

**18.**in merito ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di macinazione (BAT n.17) considerare 10mg/Nmc come media del periodo di campionamento;

**19.**in merito ai livelli di emissione associati alle BAT(BAT-AEL)per le emissioni convogliate di polveri provenienti dalla fase di cubettatura e raffreddamento del pellet (BATn.17) considerare 20mg/Nmc come media del periodo di campionamento;

**20.**per il campionamento dei parametri da monitorare,effettuare almeno 3 prelievi consecutivi,rappresentativi di almeno 30minuti di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose(il limite di emissione si intende rispettato quando risulta inferiore la media aritmetica dei valori di analisi di 3 campioni),così come indicato a pag.5 del suddetto documento (Considerazioni generali-livelli di emissioni associati alle migliori tecniche disponibili BAT-AEL per le emissioni in atmosfera);

**21.**così come previsto dalle BAT conclusion (Considerazioni generali-Livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili BAT-AEL per le emissioni in atmosfera) e dalla parte V del decreto L.gs 152/06 e ss.mm.ii.,relativamente alla condizione di normalizzazione dei risultati,le concentrazioni degli

inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- temperatura: 273,15K;
- pressione: 101,3kPascal;
- gas secco;
- il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico dell'ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E_R = [(21 - O_{2R}) / (21 - O_{2M})] \times E_M$$

Dove

- $E_R$  = concentrazione delle emissioni al livello di ossigeno  $O_{2R}$
- $E_M$  = concentrazione misurata;
- $O_{2R}$  = tenore di ossigeno di riferimento;
- $O_{2M}$  = tenore di ossigeno misurato.

### **Piano di monitoraggio e controllo (PMC):**

**22.** gli impianti di combustione (Punti di emissione E6 ed E7-Centrale termica) ciascuno con potenza termica pari a 2326 Kw alimentati a gas metano rispettano la definizione di medio impianto di combustione (impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore ad 1 Mw e inferiore a 50Mw) riportata al punto 1, comma 4, art.1 del D.lgs 183/17. In particolare, trattasi di medio impianto di combustione esistente e, pertanto, rispettare i valori di emissione riportati al punto 1.3 (impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi) allegato II del D.lgs 183/17, a partire dalle date previste dal punto 5 dell'art.273/bis (Medi impianti di combustione) del medesimo Decreto. Ad ogni modo, sostituire, per tali medi impianti termici, i registri previsti ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte V del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii. con l'archiviazione prevista al punto 5-bis2, allegato VI, parte V del D.lgs n.152/06 e ss.mm.ii.;

**23.** l'impianto di combustione (Punto di emissione E/bis-Produzione acqua calda di processo) con potenza termica nominale pari a 349kw alimentato a gas metano è compreso tra gli impianti previsti al comma 1 dell'art.272 (impianti ed attività in deroga) lettera dd), dell'allegato IV, parte I del D.lgs 152/06, parte V (attività ad inquinamento scarsamente rilevante) e, pertanto, non è sottoposto alla presente autorizzazione. A tale emissione si applica comunque, relativamente al parametro  $NO_x$  (espresso come  $NO_2$ ), il valore di emissione di 250mg/Nmc, riportato al punto 12, parte 3 della DGRC n.4102/92 (i valori limite di emissione delle polveri e degli ossidi di zolfo  $SO_2$  si considerano rispettati in quanto viene utilizzato il combustibile metano), senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

**24.** trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno con le risultanze del PMC relative all'anno precedente i certificati di taratura della strumentazione utilizzata per i campionamenti delle emissioni in atmosfera e i rapporti di prova riportanti le seguenti informazioni:

- Caratteristiche di conformità dei punti di prelievo alle norme tecniche di riferimento;
- Potenza termica nominale (MW) dei medi impianti di combustione utilizzati nel ciclo produttivo e la tipologia di combustibile utilizzato;
- la % di vapore acqueo degli effluenti gassosi emessi in atmosfera dai camini E5, E8 ed E14;
- per gli impianti di combustione, la % di ossigeno misurata e la correzione effettuata utilizzando la % di ossigeno di riferimento;

### **-MATRICE RIFIUTI**

**25.** in caso di cessazione definitiva dell'attività, presentare, almeno sei mesi prima, un piano di smantellamento e anche un piano preliminare d'indagine del suolo e delle acque sotterranee a conclusione delle attività di smantellamento conforme ai dettami normativi vigenti in quella fase con richiesta di nulla osta o parere dell'Autorità competente

**26.** relativamente alla gestione dei rifiuti attenersi a tutte le modalità operative e di gestione previste dalla normativa vigente e dalla DGRC n.386 del 20.07.16, pubblicata sul BURC n.50 del 25.07 2016 e s.m.i., ovviamente con riferimento alla sola parte relativa alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti. Rispettare le capacità di deposito massimo dichiarate nella scheda I e le aree stabilite in autorizzazione per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, evitando lo spostamento e in generale il posizionamento dei contenitori al di fuori delle specifiche aree dedicate, se non preventivamente assentito dalla Regione Campania;

**27.** comunicare a questa UOD ed all'ARPAC, in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente, i

rifiuti di tipologia diversa da quelli oggetto della presente autorizzazione in maniera preventiva, se facenti parte del ciclo produttivo, integrando la scheda I e la relativa planimetria. Nel caso di rifiuti prodotti da eventi non prevedibili, gli stessi potranno essere comunicati nel report annuale da trasmettere entro il 30 aprile dell'anno successivo. I suddetti rifiuti devono essere gestiti in conformità a quanto indicato dalla normativa vigente in materia;

**28.** adottare un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di potenziali sversamenti di liquidi o percolati durante le fasi di conferimento, nonché a causa di eventi accidentali. In particolare dotare le zone dell'attività potenzialmente soggette allo sversamento accidentale di presidi atti a ricoverare materiali adsorbenti o similari da utilizzarsi quali misure di sicurezza d'emergenza (MISE);

**29.** effettuare la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possono determinare imbrattamenti della pavimentazione, in particolare con materiali pulverulenti o che possono produrre colaticci;

**30.** effettuare il monitoraggio, con frequenza mensile, dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione (interna ed esterna all'opificio), dei cordoli di contenimento e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo. Dovranno inoltre essere monitorati i punti di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime e le capacità contenitive dei contenitori/serbatoi, in particolare quelli dei serbatoi per rifiuti/materie prime liquide al fine di evitare sovra riempimenti, oltre alla verifica dei bacini di contenimento. L'attività in questione dovrà essere tracciata da specifico report mensile firmato da tecnico abilitato, facente parte dell'attività di monitoraggio e controllo (da riportare nella tab. 2.1.5 del report annuale);

**31.** presentare, entro sei mesi dalla notifica del presente decreto, così come previsto dall'art. 29sexies comma 6 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. come modificato dall'art. 7 comma 5 del D.lgs 46 del 2014, una relazione in base alla quale si programmino controlli, almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee, e almeno una volta ogni dieci anni per il suolo;

**32.** compilare completamente, nel report annuale di cui al DD n.95/2018, le tabelle 1.8.2 (t e mc con indicazione quantitativi mensili), la tabella 2.1.5e la tabella 1.9.2 ;

**33.** i rifiuti prodotti dalle fasi di lavorazione e in generale dal funzionamento dell'impianto, destinati a recupero/smaltimento devono essere opportunamente classificati a cadenza massima annuale, ai sensi della parte quarta del d.lgs 152/06, come modificata dalla legge 11.08.2014 n.116 di conversione del D.lgs 14.6.14, n.91, con particolare riferimento ad eventuali rifiuti con codice a specchio;

#### **D.MATRICE ACQUA**

**34.** garantire una costante pulizia ed idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche, dei pozzetti di ispezione e manutenzione che dovranno essere accessibili in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti;

**35.** con idonea periodicità, effettuare adeguati controlli all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (in particolare spurghi di vasche e filtri);

**36.** consentire agli Enti preposti al controllo l'accesso ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

**37.** evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in catodi fenomini piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti;

**38.** comunicare agli Enti di competenza ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

**39.** mantenere sempre efficiente il sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni successivamente all'espletamento di attività dell'impianto o in caso di emergenza che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione;

**40.** adottare un sistema di rapida pulizia dei piazzali esterni ed interni a seguito di accidentali sversamenti ovvero prevedere la sistematica pulizia degli stessi successivamente all'espletamento di attività dell'impianto che possano determinare imbrattamenti della pavimentazione;

**41.** adottare, **entro un anno dalla data del presente provvedimento**, un Sistema di Gestione Ambientale (SGA), come definito dalla Ditta "non standardizzato", ma redatto in accordo con le diverse specifiche fissate nella BAT1".

**di prendere atto** che, in uno al progetto di richiesta di autorizzazione, la Società ha trasmesso la relazione di verifica dell'obbligo di redazione della "Relazione di Riferimento", secondo le prescrizioni del DM 272/2014 art.3 comma 2 ed art. 4 comma 3, al fine di verificare la sussistenza o meno dell'obbligo di cui all'art.5 comma 1 lettera v-bis del D.lgs.152/2006, nelle cui conclusioni è attestato che " Vista la

natura dell'insediamento, le attività su di esso esercitate e l'attenta gestione degli aspetti ambientali sopra esposta, si osserva che il sito di pertinenza, allo stato attuale, non abbia subito fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

Pertanto, in virtù del tipo di gestione delle sostanze potenzialmente pericolose impiegate e alla luce della valutazione sopra esposta, si ritiene che l'azienda non sia soggetta all'obbligo di redigere la relazione di riferimento di cui all'art 5 comma1 del D. lgs 152/2006”;

**di prendere atto** che la Martini S.p.a, ha trasmesso, tra l'altro, in data 16.03.2020 con nota acquisita al prot. 164220, la documentazione aggiornata, richiesta dall'ARPAC al punto 30 del parere di competenza, ottemperando a quanto da essa evidenziato ai punti 22-23-24-25-28 elencati in premessa;

**di stabilire** che ai sensi dell'art. 29-octies comma 9, del Dlgs 152/2006 la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto autorizzativo;

**di stabilire** che il riesame con valenza di rinnovo, anche in termini tariffari verrà effettuato, altresì, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni autorizzatorie, dell'art. 29 decies comma 9, Dlgs. 152/06;

**di approvare** la proposta di piano di monitoraggio e controllo, che allegato al presente atto, quale **allegato 2**, ne è parte integrante, con le prescrizioni di seguito elencate:

-La data e gli orari previsti per gli autocontrolli di cui al piano di Monitoraggio e controllo devono essere comunicati almeno **15** giorni prima dalla data della loro effettuazione a questa UOD Autorizzazioni ambientali e rifiuti di Benevento ed all' ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

- I risultati degli autocontrolli di cui sopra devono essere inviati, entro **30** giorni decorrenti dalla data della loro esecuzione, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Comune di San Salvatore T. ed all'ARPAC Dipartimento Prov.le di Benevento;

-Le tempistiche, le metodiche di prelievo, di campionamento e di analisi, le procedure di registrazione e di trattamento dei dati acquisiti, ecc., laddove non diversamente indicato, sono quelle della Linea Guida in materia di sistemi di monitoraggio di cui allegato 2 al D.M. 31/01/2005 e s.m.i.;

**di approvare** la scheda Ebis, che quale **allegato 1** è parte integrante del presente atto;

**di stabilire** che in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;

**di dare atto** che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

**di stabilire** che la Martini spa, trasmetta alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, al Dipartimento ARPAC di Benevento ed al Comune di San Salvatore T. (BN), le risultanze dei controlli previsti nel Piano di Monitoraggio con la periodicità nello stesso riportata;

**di stabilire** che il Gestore, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, ne da comunicazione all'Autorità Competente entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento o di arresto;

**di stabilire** che **entro il 30 aprile** di ogni anno la Società è tenuta a trasmettere alla Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all'ARPAC di Benevento le risultanze del Piano di Monitoraggio ( Report annuale redatto in conformità a quanto disciplinato dal DD n.95/2018), relativi all'anno solare precedente, su formato digitale, con allegata Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DRP 445/2000, attestante la conformità della documentazione trasmessa in formato digitale con quella trasmessa su supporto cartaceo durante il precedente anno solare;

**di stabilire** che la Società è tenuta al versamento delle tariffe relative ai controlli da parte dell'ARPAC, determinate secondo gli allegati IV e V del D.M. n. 58 del 6.3.2017, salvo diverse disposizioni in merito, come segue:

**entro il 31 gennaio** dell'anno in cui sono programmati controlli da parte dell'ARPAC, dandone immediata comunicazione all' autorità individuata dall'art.29decies, comma3, del decreto lgs.152/06 (UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento ed all' Arpac Dipartimento di Benevento);

Significando che, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti suddetti, fatta salva l'applicazione, ove pertinenti, delle misure di cui all'art.29-decies, comma 9, del d.lgs 152/06 e delle sanzioni previste dall'art.29quattordices, dello stesso decreto, il gestore dello stabilimento è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'art.6 comma 1;

**di stabilire** che l'ARPA Campania effettui i controlli con la cadenza definita dal calendario delle visite ispettive regionali, ai sensi dell'art.29-decies, comma 11 bis e 11 ter del Dlgs 46/2014, che sarà comunicato entro il 30 dicembre di ogni anno. Le attività ispettive dovranno essere svolte con onere a carico del Gestore, secondo

quanto previsto dall'art.29-decies del D.lgs 152/2006, inviandone le risultanze alla Regione Campania, UOD Autorizzazioni ambientali e Rifiuti di Benevento, che provvederà a renderle disponibili al pubblico entro quattro mesi dalla ricezione del verbale della visita in loco;

**di evidenziare** che ogni Organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti, ai fini dell'applicazione del D.lgs 152/2006 e s.m.i., è tenuto a comunicare tali informazioni, ivi compreso le notizie di reato, anche alla Regione Campania U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e rifiuti di Benevento;

**di evidenziare** che, in caso di mancato rispetto delle condizioni richieste dal presente provvedimento e delle prescrizioni in esso elencate, la Regione Campania, U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento, procederà all'applicazione di quanto riportato nell'art. 29-decies, comma 9, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., fermo restando le applicazioni delle sanzioni previste dall'art.29-quattordices del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

**di precisare** che la presente autorizzazione, non esonera la Società, dal conseguimento di ogni altro provvedimento autorizzativo, concessione, permesso a costruire, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione e l'esercizio dell'attività in questione e dovrà produrre a codesta UOD, a scadenza dello stesso, copia del rilascio del nuovo CPI per l'attività antincendio se dovuto;

**di stabilire** che la MARTINI spa, invii, se dovuto, entro il 30 aprile di ogni anno, per la validazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 11 luglio 2011 n. 157, i dati relativi all'anno precedente per consentire all'Italia di ottemperare agli obblighi dell'art. 9 paragrafo 2 del Regolamento Comunitario CE/166/2006, in materia di registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR);

**di vincolare** l'A.I.A. al rispetto dei valori limite delle emissioni previsti dalla legge vigente per le sostanze nel suolo e acqua, rumore e per le emissioni in atmosfera;

**di dare atto** che il Gestore dell'impianto resta responsabile della conformità di quanto dichiarato nella documentazione allegata al progetto così come proposto ed integrato;

**di dare atto** che, per quanto non esplicitamente espresso nel presente atto, il Gestore deve osservare quanto previsto dal Dlgs. n.152/2016 e dalle pertinenti BAT;

**di dare atto** che qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto già autorizzato, ovvero intervengono variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto medesimo si applicano le disposizioni di cui all'art.29 nonies del D. lgs.152/2006;

**di stabilire** che copia del presente provvedimento e dei relativi allegati saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la UOD 50.17.06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Benevento e pubblicate nel relativo sito web;

**di notificare** il presente provvedimento alla società MARTINI Spa., con sede legale via Emilia 2614- Budrio di Longiano (FC) ed operativa in San Salvatore Telesino (BN) c/da CORTE NOCERA;

**di inviare** il presente provvedimento al Comune di San Salvatore Telesino (BN), all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'Azienda Sanitaria Locale Benevento, all'ARPAC Dipartimento di Benevento e alla Università degli Studi del Sannio di Benevento;

**di inoltrarlo**, per via telematica alla Segreteria di Giunta, nonché alla sez. " Regione Casa di vetro" per la pubblicazione;

**di specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dr. Giampaolo Parente